



CITTÀ DI VERCELLI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 25.05.2006

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.03.2007

LE VARIAZIONI 2007 AL TESTO SONO INDICATE IN NERETTO
LE VARIAZIONI 2007 AI TITOLI DEGLI ARTICOLI SONO INDICATE IN *CORSIVO* IN
NERETTO

INDICE

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Classificazione del Comune
- Art. 4 Forme di gestione del servizio
- Art. 5 Funzionario responsabile

Capo II Occupazioni

- Art. 6 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
- Art. 7 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 8 Occupazioni abusive
- Art. 9 Occupazioni d'urgenza

Capo III Procedimento per il rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di concessione

- Art. 10 Richiesta di occupazione
- Art. 11 Istruttoria
- Art. 12 Rilascio della concessione
- Art. 13 Contenuto del provvedimento di concessione
- Art. 14 Principali obblighi del concessionario
- Art. 15 Revoca, sospensione e modifica della concessione
- Art. 16 Rinuncia della concessione
- Art. 17 Decadenza della concessione
- Art. 18 Estinzione della concessione
- Art. 19 Subentro nella concessione
- Art. 20 Rinnovo della concessione
- Art. 21 Anagrafe unica delle concessioni

Capo IV Disciplina della tassa di concessione

- Art. 22 Tassa di concessione
- Art. 23 Soggetti tenuti al pagamento della tassa
- Art. 24 Criteri di determinazione della tassa
- Art. 25 Classificazione delle aree
- Art. 26 Realizzazione dei plateatici
- Art. 27 Tempi di occupazione
- Art. 28 Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione della tassa
- Art. 29 Riduzioni e maggiorazioni
- Art. 30 Aumenti
- Art. 31 Esenzioni
- Art. 32 Modalità e termini per il pagamento della tassa
- Art. 32 – bis Rateizzazione del credito tributario**
- Art. 33 Rimborsi della tassa
- Art. 33 - bis Interessi**

Art. 33 - ter ***Compensazione di debiti e crediti***

Art. 34 Riscossione coattiva

Art. 35 Sanzioni

Art. 36 Contenzioso

Art. 37 Norme finali

Art. 38 Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A) Tariffe

Allegato B) Classificazione strade, spazi ed aree pubbliche

Allegato C)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell'articolo 2, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione ed applicazione della tassa, dovuta per le occupazioni medesime.

Il Regolamento applica la tassa e ne disciplina la misura, le modalità di versamento e riscossione anche coattiva, le agevolazioni e le sanzioni. Classifica le strade, aree e spazi pubblici secondo la loro importanza ai fini dell'applicazione della tassa.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- "Tassa", il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l'occupante di fatto deve corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente Regolamento;
- "Concessione", l'atto amministrativo scritto mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione permanente o temporanea;
- "Occupazione", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente un'utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra e la corrispondente tassa ai fini della concessione;
- "Suolo pubblico" o "Spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico;
- "Patrimonio indisponibile", le aree di proprietà del Comune rispettivamente utilizzate per un servizio pubblico a prescindere da un formale atto di destinazione.

Art. 3

Classificazione del Comune

A norma dell'art. 43 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507 agli effetti della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, i Comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica, in 5 classi.

Il Comune di Vercelli appartiene alla classe III avendo una popolazione, alla data stabilita per legge, compresa tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti.

Art. 4 **Forme di gestione del servizio**

Il servizio per l'accertamento e la riscossione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito direttamente dal Comune.

Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio secondo le forme di cui all'art. 113 della Legge 18.8.2000, n. 267, ovvero ai soggetti di cui all'art. 53 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446, qualora tale forma di gestione venga ritenuta più conveniente sotto il profilo economico funzionale.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 5 **Funzionario responsabile**

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un Funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

CAPO II

OCCUPAZIONI

Art. 6 **Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**

Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione della tassa, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato, così come previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è concessa nel rispetto delle norme e dei regolamenti speciali vigenti in materia.

L'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, è soggetta a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

Art. 7

Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee:

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non risulti inferiore all'anno.

A precisazione di quanto precede, si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa, le fattispecie indicate all'articolo 38 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini dell'applicazione della tassa sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse per almeno un anno consentendo l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana.

Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, risulti inferiore all'anno. Le occupazioni temporanee possono anche essere giornaliere, settimanali, mensili o comunque periodiche.

Sono altresì considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse per un anno o periodi superiori.

La Giunta Comunale si riserva la facoltà di adottare annualmente direttive relative ai criteri di durata, frequenza, numero di occupazioni contestuali all'area del centro storico (ZTL), con speciale riferimento alle occupazioni temporanee relative a manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, religioso, culturale e politico in genere.

Art. 8

Occupazioni abusive

Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o quando sia scaduto e non rinnovato o prorogato, revocato o dichiarato decaduto o estinto ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del presente regolamento.

Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.

In caso di occupazione abusiva, il Comune potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

L'occupazione di fatto senza titolo è comunque assoggettata al pagamento della tassa. Il pagamento della tassa e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

L'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

Art. 9 Occupazioni d'urgenza

Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di estrema urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Settore comunale competente, il quale provvederà ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.

La mancata comunicazione o l'accertata inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

CAPO III

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 10 Richiesta di occupazione

Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'articolo 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dal Settore competente su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni temporanee con autoveicoli e veicoli in genere in sosta per il carico e scarico delle merci a negozi, magazzini, abitazioni, ecc., che stazionino per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle predette operazioni, comunque non superiori a 60 minuti e nel rispetto della vigente disciplina in materia di circolazione stradale e per le aree del centro storico (ZTL).

La richiesta deve essere inoltrata almeno 10 giorni antecedenti l'inizio previsto per le occupazioni sia permanenti sia temporanee.

Nei casi eccezionali di comprovata particolare urgenza almeno 3 giorni prima. Verranno ritenute tali le seguenti occupazioni:

- occupazioni per traslochi effettuati da altre località;
- occupazioni per carico e scarico di merci non prevedibili e comunque di comprovata urgenza;
- occupazioni per spurgo fognature e pozzi neri;
- occupazioni per lavori di manutenzione a seguito di segnalazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

le richieste di occupazioni d'urgenza saranno comunque valutate come tali, con insindacabile giudizio, da parte degli addetti del Servizio di Polizia Municipale per il rilascio del prescritto nulla osta ai fini della conformità alle norme dettate dal "Codice della strada".

La domanda deve contenere:

- nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- nel caso di richiedente diverso da quelli sopra indicati, la denominazione o ragione sociale, la sede legale amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici, corredata da idonea planimetria, di cui si chiede la concessione, precisandone l'entità, espressa in metri quadrati o lineari;
- l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, la durata e la frequenza dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire o del manufatto da collocare;
- l'impegno del richiedente a rispettare gli obblighi e le disposizioni contenute nel presente regolamento, prestando le eventuali cauzioni richieste;
- la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

La domanda deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dichiarare o dimostrare di esserne in possesso.

In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

Per le occupazioni effettuate per lavori riguardanti beni dell'Amministrazione la domanda di autorizzazione viene assolta tramite comunicazione agli uffici competenti del Servizio di Polizia Municipale al fine del rispetto delle norme in materia del Codice della strada.

Art. 11 Istruttoria

Il responsabile del procedimento nell'istruttoria della domanda acquisisce i pareri tecnici dei Settori interessati al fine della compatibilità con la circolazione stradale, l'igiene, la sicurezza pubblica e l'estetica, nonché l'osservanza delle specifiche norme in materia.

Art. 12 Rilascio della concessione

Il Funzionario responsabile del Servizio competente, in base ai risultati dell'istruttoria, rilascia o nega, con provvedimento motivato, la concessione dandone comunicazione al richiedente. La concessione può prescrivere particolari accorgimenti o limitazioni, nonché l'uso di apposite ed idonee attrezzature – tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o di dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture – tipo o altro).

Per l'esecuzione di opere che comportino la manomissione di beni comunali, è richiesta una cauzione nella misura stabilita, di volta in volta, dal competente Settore, tenuto conto della particolarità dell'occupazione, da corrispondere presso l'Istituto Tesoriere del Comune. La cauzione, non fruttifera di interessi, viene restituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ripristino, a regola d'arte, dello stato dei luoghi, previo accertamento del responsabile del Settore competente.

Art. 13

Contenuto del provvedimento di concessione

Il provvedimento concessorio deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione;
- le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione stessa;
- l'obbligo di osservare quanto stabilito nell'art. 14.

Il provvedimento concessorio deve prevedere:

- l'obbligo di dotarsi delle autorizzazioni eventualmente prescritte da norme speciali;
- il divieto di subconcessione, in quanto la concessione è rilasciata a titolo strettamente personale;
- la possibilità di utilizzare il bene mediante persone di fiducia o del legale rappresentante indicato dal concessionario.

Art. 14

Principali obblighi del concessionario

E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso ed in particolare è vietata, a pena di decadenza, ogni utilizzazione difforme da quella per cui l'area è stata concessa.

E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in ripristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo, a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta dalla costruzione.

Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso con il minor aggravio possibile dell'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi, ritenendo comunque esonerato il Comune da ogni qualsiasi responsabilità.

Il concessionario, nel caso in cui l'occupazione superi i tre giorni, è altresì obbligato a comunicare l'ultimazione dei lavori ed il ripristino dell'area occupata.

Il concessionario è obbligato ad esibire gli atti ed i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione a richiesta del personale autorizzato dall'amministrazione.

Il concessionario è obbligato al pagamento anticipato della tassa, relativa all'occupazione.

Art. 15
Revoca, sospensione e modifica della concessione

Il Funzionario responsabile del Servizio concedente può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla riduzione o alla restituzione della quota proporzionale della tassa, al contrario non danno diritto al pagamento di alcuna indennità.

Art. 16
Rinuncia della concessione

E' consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio dandone preavviso di almeno 24 ore al Comune. La rinuncia comporta la restituzione della tassa versata nella misura indicata dall'articolo 22 del presente regolamento, dopo il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dall'articolo 12, 2[^] capoverso, del presente regolamento.

Art. 17
Decadenza della concessione

La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
- mancato versamento della tassa comunale oltre il termine di 10 giorni dalla decorrenza della medesima;
- danni alle proprietà comunali;
- per violazione del disposto di cui all'articolo 13 relativo alle prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo e all'articolo 19 relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso.

La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella ancora dovuta relativamente al periodo di effettiva occupazione.

La decadenza è dichiarata dal Funzionario responsabile del servizio competente con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 18
Estinzione della concessione

La concessione si estingue:

- per scadenza del termine di durata ove non venga rinnovata;

- per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 19

Subentro nella concessione

Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta indicandone gli estremi della concessione.

La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza l'obbligazione in solido per il pagamento della tassa e non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 20

Rinnovo e proroga della concessione

I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili entro la scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate indicando la durata ed i motivi della richiesta.

La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta al Servizio competente, con le stesse modalità previste dall'articolo 10 del presente regolamento, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti e prima del termine finale se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini e condizioni indicati nell'atto di concessione originario.

Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.

Art. 21

Anagrafe unica delle concessioni

Le concessioni devono essere registrate in un registro unico ed in ordine cronologico secondo la data di rilascio, indicando la scadenza e le loro eventuali variazioni.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLA TASSA DI CONCESSIONE

Art. 22

Tassa di concessione

In applicazione del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, alle concessioni di occupazione di suolo ed aree pubbliche si applica la tassa come indicato nell'allegato "A" del presente regolamento.

Art. 23

Soggetti tenuti al pagamento della tassa

E' obbligato al pagamento della tassa il concessionario e in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di accertamento della violazione o del fatto materiale.

Art. 24

Criteri di determinazione della tassa

La tariffa della tassa è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- classificazione delle aree;
- entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- durata dell'occupazione.

Art. 25

Classificazione delle aree

Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art. 42 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le aree e strade del Comune sono classificate in tre categorie, secondo l'elenco allegato (allegato "B").

Le zone del territorio che sono comprese nella costituita "Zona a traffico limitato – ZTL", così come quelle che saranno successivamente inserite in detta zona, ai fini della graduazione della tassa, rientrano nella 2^a categoria;

Ai fini della graduazione della tassa interessante i distributori di carburante il territorio comunale è suddiviso in quattro categorie, secondo l'elenco allegato (allegato "C").

Art. 26

Realizzazione dei plateatici

La tipologia e le caratteristiche degli impianti, i criteri, le dimensioni e limitazioni, i materiali, le procedure di installazione e la durata delle occupazioni di suolo pubblico e plateatico o di uso

pubblico, sono disciplinate nell'apposito regolamento comunale per la disciplina dell'installazione e realizzazione dei plateatici.

Art. 27 **Tempi di occupazione**

Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono soggette al pagamento della relativa tassa secondo le norme del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, del presente regolamento e del regolamento per la realizzazione dei plateatici.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua.

Per le occupazioni temporanee la tassa è in relazione alle ore di occupazione nel giorno dividendo per 24 la tariffa stabilita per la misura giornaliera a metro quadrato ai sensi dell'art. 42, comma 2[^], del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero secondo le seguenti fasce orarie:

1. Occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato ambulante ed al mercato dell'antiquariato, mercato del biologico – 3 fasce orarie	
Dalle ore 7,00 alle ore 14,00	Tariffa per mq. Ridotta del 50%
Dalle ore 14,00 alle ore 20,00	Tariffa per mq. Ridotta del 30%
Dalle ore 20,00 alle ore 7,00	Tariffa per mq. Ridotta del 20%

2. Occupazioni temporanee realizzate da negozi (attività commerciali, esposizioni in via continuativa) e dai titolari dei box mercatali (nelle aree destinate a mercato – Piazza Mazzini – Corso S. Martino) – 3 fasce orarie	
Dalle ore 6,00 alle ore 7,00	Tariffa per mq. Ridotta del 40%
Dalle ore 7,00 alle ore 20,00	Tariffa per mq. Ridotta del 50%
Dalle ore 20,00 alle ore 6,00	Tariffa per mq. Ridotta del 10%

3. Occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi – 3 fasce orarie	
Dalle ore 6,00 alle ore 10,00	Tariffa per mq. Ridotta del 40%
Dalle ore 10,00 alle ore 02,00	Tariffa per mq. Ridotta del 50%
Dalle ore 02,00 alle ore 6,00	Tariffa per mq. Ridotta del 10%

4. Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia – 2 fasce orarie	
Dalle ore 6,00 alle ore 20,00	Tariffa per mq. Ridotta del 60%
Dalle ore 20,00 alle ore 6,00	Tariffa per mq. Ridotta del 40%

La tassa si applica secondo le tariffe nelle allegate tabelle ed in base alle varie categorie delle strade e delle aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata.

Per le occupazioni temporanee la tassa è corrisposta contestualmente al rilascio del permesso di concessione ed è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Art. 28

Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione della tassa

Fermi restando i criteri di commisurazione individuati dall'art. 42 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa è commisurata all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni permanenti iniziano il 1° gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate alla tassa calcolata ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'art. 22 del presente regolamento. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno o che vengono a cessare nel corso dell'anno, la tassa è comunque dovuta per l'intero, senza riduzioni proporzionali in ragione del periodo di effettiva occupazione.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate alla tassa nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'art. 22 del presente regolamento, a giorno, salvo i casi in cui il calcolo venga effettuato sulla base di fasce orarie di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Agli effetti della corresponsione della tassa, la superficie delle aree pubbliche temporaneamente occupate, si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o con altri oggetti che ne stabiliscono un perimetro.

Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassazione anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.

Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulle pubbliche aree o su quelle soggette a servitù pubbliche.

Le superfici eccedenti i 1000 mq, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq. Fino a 1000 mq. E del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie tassabile è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze è assoggettata alla tassa.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di servizi pubblici, sono assoggettate a tassa sulla base del complessivo numero delle rispettive utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla propria classe.

Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni ed estensioni di linee, sono tenuti al pagamento anche della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Nell'esecuzione di detti lavori, qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, gli utenti sono sempre tenuti a rimettere in ripristino, a loro carico, le opere stesse o a rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano direttamente.

Le occupazioni permanenti realizzate con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo, sono assoggettate a tassa sulla base della superficie del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.

Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di chioschi, edicole ed altri infissi al suolo, la superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato intorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base, la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni (praticamente a filo di grondaia o sporgenza).

Dalla misura complessiva della tassa è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 29 **Riduzioni e maggiorazioni**

Le tariffe per la tassa per le occupazioni permanenti e temporanee di cui all'allegato A) sono ridotte:

Occupazioni permanenti

- ad 1/3 per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- al 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo;
- al 50% per le occupazioni con passi carrabili;
- al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune.

Occupazioni temporanee

- al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni;
- ad 1/3 per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- al 30% per le occupazioni con tende e simili;
- al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- al 20% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante;
- al 20% per le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che verifichino con carattere ricorrente per le quali il Comune dispone la riscossione mediante convenzione;
- al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

Le riduzioni di competenza sono cumulabili.

Alle occupazioni temporanee o permanenti effettuate da esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, che si protraggono per oltre sei mesi, si applica la riduzione della tariffa nella misura del 50%, previa individuazione da parte della Giunta Comunale della zona cui compete la riduzione.

Art. 30 **Aumenti**

Le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'allegato A) sono aumentate:

- del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con l'esclusione di quelle realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Art. 31 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche seguenti:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi per fini istituzionali;
- le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, sempre che siano connesse esclusivamente all'esercizio del culto;
- le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, let. C, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e da ONLUS, che abbiano finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, promozione sportiva e ricerca scientifica. L'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra occupazione e la finalità specifica;
- le occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi eventualmente ad essi assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, sempre che di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Comunale;
- le occupazioni con impianti o manufatti adibiti ad un servizio di pubblica utilità o adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine dell'occupazione medesima;
- le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- le occupazione con accessi carrabili destinati a portatori di handicap;
- le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- le occupazioni riguardanti le parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati;
- le occupazioni, anche sovrastanti il suolo pubblico, con fiori o piante ornamentali, addobbi, festoni e luminarie in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili e religiose;
- le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni senza scopo di lucro, di durata non superiore alle 24 ore, sempre che l'accesso sia libero e gratuito;
- le occupazioni effettuate dal commercio ambulante sempre che di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Comunale;

- le occupazioni per finalità politiche e filantropiche poste in essere da associazioni senza scopo di lucro, purché l'area non ecceda i 10 mq., indipendentemente dal soggetto concessionario;
- le occupazioni effettuate ai fini della raccolta rifiuti.

Art. 32

Modalità e termini per il pagamento della tassa

Per le occupazioni permanenti, il termine per il pagamento della tassa, è effettuato ad anno solare e deve essere effettuato in un'unica soluzione entro 30 giorni decorrenti dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, fatte salve eventuali proroghe da parte della Giunta Comunale che ne può disporre il differimento ove ciò sia ritenuto opportuno anche in considerazione delle disposizioni normative che eventualmente dovessero essere emanate e che influiscono sulla definizione della debenza tributaria di ciascun anno di imposizione. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno o che vengono a cessare nel corso dell'anno, la tassa è comunque dovuta per l'intero, senza riduzioni proporzionali in ragione del periodo di effettiva occupazione e deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio della concessione.

Per le occupazioni temporanee, il pagamento della tassa deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio della concessione, salvo per gli operatori commerciali su area pubblica che devono versare l'importo annuale entro il 30 aprile di ogni anno. Gli operatori commerciali su area pubblica, (spuntisti) devono effettuare il pagamento giornalmente, all'atto dell'occupazione.

Il contribuente è esentato dal versamento della tassa uguale od inferiore a Euro 5,00 (cinque/00).

Per importi superiori ad € 500 il pagamento della tassa dovuta, sia per occupazioni permanenti che per temporanee, può essere effettuato in massimo 4 rate anticipate di eguale importo, aventi scadenza al 28/02 – 30/04 – 31/07 e 31/10. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione sarà effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non versata a pena di decadenza della concessione.

Art. 32 bis

Rateizzazione del credito tributario

Il Responsabile del settore e/o servizio competente, su motivata istanza del contribuente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi accertamenti e della entità del credito vantato, può concedere che il carico tributario venga rateizzato.

A tutela del credito vantato, il Comune si riserva la facoltà di richiedere al contribuente apposita garanzia per assicurare l'assolvimento di detto adempimento.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento viene differito rispetto all'ultima scadenza si applicano gli interessi legali.

Art. 33
Rimborsi della tassa

Il contribuente ha diritto al rimborso integrale o parziale della tassa erroneamente versata, da richiedersi con apposita e motivata istanza scritta, nei casi e con le modalità **stabilite ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.**

L'Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell'imposta dovuta ed all'emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.

Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi dovuti.

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme dovute a titolo di entrata fiscale e comprensive di interessi, da riconoscere siano inferiori o uguali a EURO 5,00.

In ogni altro caso la liquidazione ed il pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, ed esauriscono completamente il rapporto impositivo.

Art. 33 bis
Interessi

Sulle somme dovute dal contribuente sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dalla legge, computati, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della legge 27.12.2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute e riconosciute, a decorrere dalla data del versamento.

Art. 33 ter
Compensazione di debiti e crediti

E' ammessa la compensazione nell'ambito della tassa secondo le norme che seguono. L'Amministrazione comunale aderisce alle iniziative statali in ordine a compensazioni riferite anche a tributi erariali.

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- **Generalità e codice fiscale del contribuente;**
- **Il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;**
- **L'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta e per tributo;**
- **Dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.**

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di

cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 34

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva della tassa è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 se affidata ai concessionari della riscossione di cui al decreto legge 30.09.2005, n. 203 convertito con legge 02.12.2005, n. 248, oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639, se alla riscossione provvede direttamente l'Ufficio comunale o se affidata ad altri soggetti autorizzati di cui alla let. b), comma 5, art. 52 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446.

Art. 35

Sanzioni

Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge (Decreti legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473)

Le sanzioni amministrative, dovute per le violazioni alle norme stabilite dal presente regolamento nonché a quelle relative al regolamento comunale per la disciplina dell'installazione e realizzazione dei plateatici, sono applicate a carico del soggetto che ha occupato e/o installato o ha consentito l'occupazione e/o l'installazione del mezzo abusivo o non conforme.

Le sanzioni amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di polizia comunale ai sensi di legge.

Art. 36

Contenzioso

Avverso gli atti accertamento ed i provvedimenti emessi dal Comune, è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli entro 60 giorni dalla data della sua notificazione (artt.18 e 21 del D.Lvo. 546/92). Il ricorso, in bollo da € 14,62, deve essere proposto mediante notifica all'ufficio che ha emesso l'atto a norma degli artt. 137 e seguenti del C.P.C. oppure mediante consegna, o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art.16, comma 2 e 3 - art.20 D.Lvo 546/92). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso stesso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità di cui all'art .22 comma 1 del citato D.Lvo 546/92.

Avverso le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale sono ammessi rispettivamente l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione secondo le disposizioni del Titolo III, Capo I del Libro II del C.P.C., fatto salvo quanto disposto dal D.L.vo 546/92.

Art. 37

Norme finali

Chi ostacola o ritarda, in qualsiasi modo, le operazioni degli addetti al Servizio nell'esercizio della loro funzione, è soggetto alle sanzioni stabilite per legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, le disposizioni del Capo II del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2006.
Resta abrogata ogni altra norma regolamentare che sia incompatibile o in contrasto con disposizioni in esso contenute.